

**REGOLAMENTO DEGLI UFFICI DEL
CONI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità, principi generali e criteri di organizzazione
- Art. 3 - Strumenti di pianificazione e controllo OIV
- Art. 4 - Assegnazione del personale
- Art. 5 - Condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro
- Art. 6 - Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro
- Art. 7 - Formazione del personale
- Art. 8 - Reclutamento del personale, modalità di accesso
- Art. 9 - Stage, collaborazioni e protocolli d'intesa

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Art. 10 - Organi di vertice
- Art. 11 - Risorse umane
- Art. 12 - Modello organizzativo
- Art. 13 - Dotazione organica
- Art. 14 - Organismi indipendenti

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 15 - Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture del CONI, in conformità dello Statuto, dei C.C.N.L nazionali vigenti e delle leggi che regolano la materia.

Art. 2 – Finalità, principi generali e criteri di organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture del CONI, nella flessibilità e specificità della rispettiva dotazione organica, sono finalizzati ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nella programmazione del fabbisogno necessario per il perseguimento della missione istituzionale dell'Ente.

2. L'organizzazione e il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture del CONI sono improntati sui seguenti principi e criteri:

a) partecipazione e responsabilizzazione di tutti i dipendenti in ordine al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, ciascuno secondo il proprio grado di qualificazione, professionalità e di autonomia decisionale;

b) organizzazione articolata per funzioni omogenee e valorizzazione dei processi lavorativi;

c) integrazione, coordinamento, condivisione e interazione tra le diverse attività;

d) trasparenza, accessibilità, funzionalità, pubblicità, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione degli stakeholders e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) buona amministrazione e giusto procedimento al fine di erogare servizi di qualità, anche adottando orari di lavoro e di apertura degli uffici adeguati alle esigenze dell'utenza;

f) funzionale integrazione tra l'azione degli organi istituzionali di governo, del Segretario Generale, degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture.

3. L'organizzazione e il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture del CONI sono altresì ispirati al Principio di distinzione delle competenze, e segnatamente tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

4. Il CONI - sulla base dei principi costituzionali, dell'ordinamento sportivo internazionale, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - garantisce pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta in materia di accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Art. 3 - Strumenti di pianificazione e controllo OIV

1. La Giunta Nazionale adotta gli strumenti di pianificazione e controllo per la migliore programmazione degli indirizzi e delle politiche del CONI, tenuto conto del quadriennio Olimpico e operando la distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo propria dell'organo politico e gestione finanziaria e tecnico-amministrativa riservata alla struttura.

2. Le finalità, il contenuto e la gestione degli strumenti di pianificazione e controllo possono essere definiti annualmente anche in modifica della programmazione quadriennale sulla base delle mutate esigenze e del quadro di riferimento delle attività del CONI.

Art. 4- Assegnazione del personale

1. L'assegnazione nominativa del personale a capo di un Ufficio, Servizio o altra Struttura del CONI nonché l'attribuzione di specifiche responsabilità è disposta dal Segretario Generale con proprio Ordine di Servizio.
2. L'assegnazione ad un Ufficio, Servizio o altra Struttura del CONI nonché l'attribuzione di mansioni nell'ambito della categoria di appartenenza, salvi i casi di cui al comma precedente, può essere disposta dal Dirigente a capo dell'Ufficio Risorse Umane previa condivisione con il Segretario Generale.
3. Le mansioni attribuite possono variare, nell'ambito della stessa categoria di appartenenza, per esigenze organizzative e in conformità con quanto previsto dall'art. 2103 c.c. e di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001.
4. Per principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione di lavoro può essere modificata in ogni momento, nel rispetto del bagaglio professionale del dipendente.
5. Il trasferimento della sede di lavoro avviene per esigenze organizzative nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai CCNL vigenti.

Art. 5 - Condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro

1. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro subordinato sono regolate nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti in materia, dello Statuto e dei C.C.N.L. vigenti e applicabili al CONI.

Art. 6 - Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro

1. La sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro in essere con il CONI avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai C.C.N.L. vigenti.

Art. 7 - Formazione del personale

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti dall'ente CONI come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle abilità, competenze e conoscenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e applicabili al CONI, al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo il CONI può promuovere, eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme associative o di convenzione con altri enti, Università e soggetti privati o pubblici, la costituzione di un Centro studi e formazione del personale.

Art. 8 - Reclutamento del personale, modalità di accesso

1. Fermo restando quanto previsto per il contingente speciale ad esaurimento del CONI, l'accesso all'impiego presso l'Ente avviene secondo la normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nei limiti della dotazione organica complessiva.
2. Le modalità di assunzione saranno contenute nei bandi e negli avvisi in cui sono riportate le relative figure professionali da assumere e dovranno essere improntate alla semplificazione, alla riduzione dei tempi di espletamento e all'attivazione di forme di selezione finalizzate all'accertamento della preparazione e dell'attitudine dei candidati in relazione alla specificità dei singoli posti da ricoprire.

Art. 9 - Stage, collaborazioni e Protocolli d'intesa

1. Il CONI nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti o nell'ottica di uno sviluppo di professionalità ed interscambio con il personale interno ovvero per le diverse tipologie di mobilità previste dal quadro normativo vigente, può istituire collaborazioni, protocolli d'intesa e accordi specifici con:

- a) Università, con particolare riguardo all'istituzione di stage a favore di laureandi, neolaureati, specializzandi, studenti dei master, dottori di ricerca o dottorandi nelle materie di interesse dell'Ente;
- b) Forze armate, Forze di Polizia e Corpi dello Stato;
- c) Pubbliche Amministrazioni.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 10 - Organi di vertice

1. Agli organi di vertice, in base alle rispettive competenze definite dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dallo Statuto, competono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Al Segretario Generale del CONI spettano i compiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dell'articolo 9 dello Statuto e, segnatamente la cura dell'organizzazione generale degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture dell'Ente, di cui è a capo, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale.

3. Ai dirigenti, che ricoprono nella struttura organizzativa del CONI un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità tenuto conto delle specificità dell'assetto del CONI sancite dalla normativa di settore, spettano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Tutti i dirigenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico dirigenziale. Gli incarichi vengono attribuiti in base alla graduazione delle posizioni degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture, come da Organigramma. Nella scelta di attribuzione delle posizioni di responsabilità relative alle diverse attività degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture vengono considerate le rispettive competenze ed esperienze maturate, rinviandosi per le ulteriori specifiche alle disposizioni del CCNL.

5. Il Presidente del CONI, nel rispetto del quadro normativo e dello Statuto, esercita le specifiche competenze in merito alla Missione e ruolo dei Comitati Olimpici Nazionali previsti dalla Carta Olimpica, avvalendosi dello Staff di Presidenza e delle altre Strutture, che parimenti rispondono al Segretario Generale.

Art. 11- Risorse umane

- 1.** È riconosciuta la centralità delle risorse umane, come condizione essenziale di efficacia della propria azione, la quale deve necessariamente tradursi in attenzione costante ai problemi della gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei dipendenti.
- 2.** Le determinazioni per l'organizzazione degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture del CONI e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, al quale si rimanda nonché alle disposizioni di legge e dei rispettivi CCNL.
- 3.** L'attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione per i risultati dell'attività lavorativa.
- 4.** È riconosciuta e favorita la professionalità e la responsabilizzazione di ogni dipendente quale fattore fondamentale per promuovere opportunità di crescita e come espressione di una sempre maggiore integrazione del dipendente stesso con l'organizzazione e le finalità dell'Ente.
- 5.** L'assegnazione delle risorse umane ai singoli Uffici, Servizi e altre Strutture viene improntata al principio di massima flessibilità in corrispondenza della evoluzione dei programmi e delle esigenze del CONI, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva adottata.

Art. 12 - Modello organizzativo

- 1.** Il Segretario Generale è a capo degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture del CONI e ne coordina l'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica, delle direttive della Giunta Nazionale.
- 2.** Gli *Uffici* (U) sono le strutture organizzative dirette dai dirigenti che hanno ad oggetto l'attività istituzionale (AI) dell'Ente, inerente alla missione e alle funzioni statutarie.
In particolare, riguardano: **Sport Olimpico e di Alto Livello**, a cui appartengono, l'*Istituto di Medicina e Scienza dello Sport*, che comprende la *Formazione Olimpica*, e la *Preparazione Olimpica*, che comprende la *Gestione dei CPO* ed i *Servizi di Squadra*; **Territorio, Promozione dello Sport e dell'Attività Sociale**, a cui appartengono la *Pianificazione ed il Coordinamento dei Progetti Nazionali* e il *Coordinamento e Supporto ai Comitati Regionali*, che comprende le *Scuole dello Sport Regionali*; **Relazioni con gli Organismi Sportivi**, a cui appartiene l'*Osservatorio dello Sport* e il *Riconoscimento ai Fini Sportivi*, che comprende la *Vigilanza*; **Affari Interni**, cui appartiene la *Segreteria degli Organi Collegiali*, che comprende la *Segreteria Benemerenze Sportive*; **Affari Legislativi**, cui appartiene l'*Osservatorio Legislativo* e gli *Agenti e Professioni Sportive*; **Statuti e Regolamenti**.
- 3.** I *Servizi* (S) sono le strutture organizzative dirette da un dirigente che hanno ad oggetto le attività organizzative dell'Ente (AO), inerenti al funzionamento e all'erogazione di servizi.
In particolare, riguardano: **Affari Legali**, a cui appartengono la *Contrattualistica* e l'*Assistenza Legale e Contenzioso*; **Supporto Giustizia ed Etica**, che comprende la *Procura Generale dello Sport*, il *Collegio di Garanzia dello Sport*, il *Garante del Codice di Comportamento Sportivo*; **Risorse Umane**, che comprende la *Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali*, il *Trattamento Normativo ed Economico del Personale*, il *Supporto alla Segreteria OIV ed al Ciclo della Performance*; **Finanza e Controllo di Gestione**, a cui appartiene il *Bilancio*; **Acquisti**, a cui appartiene *Affidamenti e Procedure di Gara*; **Compliance e Facility**, a cui appartiene *Data*

Governance Digital e Security e la Gestione delle Strutture e supporto CIS.

4. Le *altre Strutture* (ST) sono quelle che nell'adempimento delle attività affidate forniscono altresì supporto alla comunicazione istituzionale e alla rappresentanza legale dell'Ente nell'ambito dell'ordinamento nazionale ed internazionale e riguardano: ***Cerimoniale, Comunicazione e Rapporti con i Media – U.R.P.; Staff del Presidente e del Segretario Generale; Sviluppo e Promozione del Brand e dei Valori Olimpici***, che comprende il *Marketing*.

Il personale assegnato, a prescindere dall'inquadramento e dal contratto collettivo applicato, riporta gerarchicamente al Segretario Generale.

5. Gli Uffici, i Servizi e le altre Strutture costituiscono il Modello Organizzativo di riferimento per l'attribuzione e l'organizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, in coerenza con gli obiettivi dell'Ente e delle relative deleghe.

6. L'attribuzione e l'organizzazione degli Uffici, dei Servizi e delle altre Strutture avviene con Ordine di Servizio del Segretario Generale.

7. Il personale dirigente può essere a capo contemporaneamente di Uffici, Servizi e altre Strutture, compatibilmente con i carichi di lavoro, la coerenza tra le attività svolte, nonché l'esperienza e la competenza maturata.

Art. 13 - Dotazione organica

1. La dotazione organica è il documento nel quale è prevista la consistenza del fabbisogno funzionale del CONI classificato in base ai CCNL vigenti. Essa rappresenta la "misura" delle risorse umane necessarie ad attuare il modello organizzativo generale con la semplice indicazione del numero ottimale dei lavoratori dipendenti distinti solo per categorie contrattuali, nella considerazione che l'appartenenza alla categoria contrattuale individua l'aggregazione di più prestazioni lavorative. La dotazione organica definisce il limite massimo del personale ammissibile.

2. La spesa per il personale occupato o da occupare è stabilita annualmente con il bilancio di previsione.

3. La dotazione organica del CONI è stabilita dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, e dai commi da 917 a 921 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. L'assetto organizzativo e la dotazione organica vengono sottoposti a periodica verifica da parte della Giunta Nazionale del CONI e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alle vigenti norme e con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale.

5. L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Nazionale del CONI, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell'Ente CONI.

Art. 14- Organismi indipendenti

1. Il CONI in attuazione delle normative richiamate, istituisce i seguenti Organismi indipendenti:

- a) OIV (D. Lgs. 150/2009);
- b) DPO (GDPR 679/2016);
- c) RPCT (L. 190/2012).

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Pubblicità ed entrata in vigore del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito www.coni.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito CONI e ad esecutività di legge.